



# CITTÀ DI MELISSANO

*Provincia di Lecce*

---

## IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

**rende noto che**

È indetto, ai sensi della legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.,

### BANDO DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di Melissano (Provincia di Lecce).

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Melissano su apposito modulo, secondo i termini e le modalità con tenute nel presente bando di concorso.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito Regionale. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., **non possono partecipare al bando di Concorso coloro i quali hanno occupato alloggi abusivamente, ovvero abbiano ceduto senza titolo alloggio a suo tempo assegnato, ovvero siano destinatari di un provvedimento di rilascio di alloggio un occupato o ceduto senza titolo.**

Tuttavia, se dalla data del rilascio di un immobile ERP occupato abusivamente alla data di pubblicazione del presente bando sono decorsi almeno cinque anni, la partecipazione è ammissibile ai sensi dell'art.5, co.1 bis, della Legge n. 80/2014.

La nuova graduatoria sostituirà quella precedente (approvata con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 335 del 17.06.2022 di Reg. Gen.). Gli aspiranti assegnatari già inclusi nella graduatoria precedente decadranno quindi da ogni presente diritto e, per essere inclusi nella nuova graduatoria, dovranno presentare una nuova domanda ai sensi del presente bando.

### Art. 1 - AMMINISTRAZIONE

1. Comune di Melissano (LE) – Via Casarano, 57 - 73040 – Melissano (LE)  
I SETTORE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI - tel. 0833 586227 – 0833 586209  
PEC protocollo: [prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it](mailto:prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it)

### Art. 2 - OGGETTO DEL BANDO

1. Il presente bando di concorso ha per oggetto la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di Melissano.

**Art. 3 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a. **chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea.** Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b. **chi ha la residenza anagrafica nel comune di Melissano;**

È ammesso al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Melissano:

- i. svolge attività lavorativa esclusiva o principale (autonoma o dipendente) nel comune di Melissano;
- ii. è un lavoratore destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel Comune di Melissano;
- iii. è un lavoratore emigrato all'estero, che partecipi per il solo ambito territoriale di Melissano;

c. **chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii..

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del 02 maggio 1996", sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- i. 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
- ii. 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
- iii. 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
- iv. 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
- v. 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui sopra.

Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione;

d. **chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici**, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e

per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; **chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;**

- e. **chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore ad € 18.400,00 (euro diciottomilaquattrocento/00).** Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. **Sono esclusi, dalla determinazione del reddito:**

- i. l'indennità di accompagnamento
- ii. il trattamento di fine rapporto
- iii. l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi:

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale (risultante da CUD / 730 / UNICO), al lordo delle imposte.

Il possesso del requisito di cui al presente punto e) deve essere dichiarato mediante compilazione della "Scheda situazione reddituale del nucleo familiare" allegata al presente bando (MODULO 8), la quale può essere corredata da copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 (presentata nel corso dell'anno 2025) di ciascun componente il nucleo familiare (CUD / 730 / UNICO).

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti continuativi, quali:

- i. pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, inclusa la pensione di invalidità, (purché continuativi);
- ii. tutte le indennità, comprese quelle esentasse, purché continuative (art. 3, co.1/e, L.R.n.10/2014); Sono invece esclusi i contributi previdenziali, gli assegni per il nucleo familiare e gli emolumenti non continuativi, quali ad esempio: assegno di maternità, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.

Il requisito di cui al presente punto e) deve essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente al momento della presentazione della domanda, al momento dell'assegnazione e anche per tutto il periodo di locazione.

Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

- f. chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
  - g. **chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo** fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 *"Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"*;
  - h. il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
- a. conviventi more uxorio, e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;

- b. ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c. affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

La composizione del nucleo familiare deve essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 mediante compilazione del MODULO 8 allegato al presente bando (“Dichiarazione sostitutiva concernente la composizione del nucleo familiare”), ovvero mediante presentazione di copia conforme del certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di presentazione della domanda.

- 3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto

## Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### 1. DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO E INFORMAZIONI

- a. Il bando di concorso, i moduli e tutti i documenti complementari sono scaricabili gratuitamente dal sito internet ufficiale del Comune di Melissano [www.comune.melissano.le.it](http://www.comune.melissano.le.it) nella sezione [“Amministrazione Trasparente”, “Bandi di concorso”].
- b. Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente ai nn. 0833 586227 – 0833 586209;
- c. Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o informazioni e per l’accesso ai documenti è fissato entro le ore 12,00 del decimo giorno precedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

### 2. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE DOMANDE

- a. Le domande dovranno essere trasmesse al Comune di Melissano, I SETTORE SERVIZI SOCIALI via Casarano, 57 - 73040 Melissano (LE), con una delle modalità indicate nel successivo comma 3;

### 3. SCADENZA E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- a. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate obbligatoriamente su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili gratuitamente dal sito internet del Comune di Melissano, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di concorso”, e in distribuzione presso il Comune di Melissano, I SETTORE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI Via Casarano, 57 - 73040 Melissano (LE), con obbligo di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo nella misura di € 16,00.
- b. Le domande di partecipazione al presente bando devono riportare sulla busta la seguente causale: “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. – BANDO DI CONCORSO ANNO 2026”.
- c. Le domande devono essere inviate **entro e non oltre le ore 12,00 del 14 Agosto 2026** a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
  - i. per via telematica mediante un indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo di PEC: [prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it](mailto:prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it). In caso di invio tramite un delegato, alla PEC deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.
  - ii. a mezzo di raccomandata indirizzata a “**Comune di Melissano, I SETTORE - SERVIZI SOCIALI - Via Casarano, 57 - 73040 Melissano (LE)**”, a tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell’Ufficio postale di spedizione - decorsi 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, la domanda pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici comunali, sarà ritenuta come non inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente. A tal fine i richiedenti devono accertare direttamente presso il Comune che la domanda, così inviata, sia stata ricevuta dal competente ufficio o, in caso

contrario, provvedere alla consegna di copia e della documentazione comprovante l'invio nei termini;

- iii. a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Casarano, 57 – 73040 Melissano (LE).
- d. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- e. Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.
- f. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.
- g. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dalla graduatoria ovvero la rideterminazione del punteggio con mutamento della posizione nella graduatoria, collocato all'ultimo posto tra quelle domande di pari punteggio e tra queste, eventualmente, con precedenza a quelle il cui richiedente ha il minor reddito.

## Art. 5 - PUNTEGGI

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da **a1)** ad **a15)** di seguito indicati:

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>a1</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 457/78 (vedi requisiti di ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, comma 1.5), non superiori ai seguenti limiti:</b>                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | a) inferiore ad una pensione sociale, vigente nell'anno precedente di emissione del bando <b>(per il 2024 pari ad € 7.002,97 )</b>                                                                                                                                | <b>PUNTI 4</b> |
|                                                                                                                                                                                                                              | b) inferiore ad una pensione minima INPS, vigente nell'anno precedente di emissione del bando <b>(per il 2024 pari ad € 7.844,20 )</b>                                                                                                                            | <b>PUNTI 3</b> |
|                                                                                                                                                                                                                              | c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale, vigenti nell'anno precedente di emissione del bando <b>(per il 2024 pari ad € 14.847,17)</b>                                                                                                   | <b>PUNTI 2</b> |
|                                                                                                                                                                                                                              | d) inferiore al reddito annuo complessivo determinato con delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 21 novembre 2025 pubblicata sul BURP n. 100 del 15.12.2025, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 <b>(per il 2024 pari a € 18.400,00)</b> | <b>PUNTI 1</b> |
| <b>Nota Bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

|           |                                      |                |
|-----------|--------------------------------------|----------------|
| <b>a2</b> | <b>Nucleo familiare composto da:</b> |                |
|           | a) da 7 ed oltre                     | <b>PUNTI 4</b> |
|           | b) da 6                              | <b>PUNTI 3</b> |
|           | c) da 5                              | <b>PUNTI 2</b> |
|           | d) da 3 a 4                          | <b>PUNTI 1</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a3 | famiglia mono-genitoriale con uno o più minori a carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUNTI 2 |
| a4 | richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età, alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PUNTI 2 |
| a5 | <p>famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.</p> <p>Tale punteggio è attribuibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;</li> <li>• qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PUNTI 2 |
| a6 | <p>presenza di disabili nel nucleo familiare.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per disabile si deve intendere il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUNTI 2 |
| a7 | <p>richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40Km da quella di residenza:</p> <p>Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PUNTI 1 |
| a8 | <p>richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11.</p> <p>La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio.</p> <p><b>Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando</b></p> | PUNTI 4 |
| a9 | richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUNTI 2 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            | ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune, non era destinato ad abitazione.<br><b>Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>a10</b> | richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:<br>La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNTI 2</b> |
| <b>a11</b> | richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n. 14/2014.<br>In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:<br>a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;<br>b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;<br>c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;<br>d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;<br>e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|            | a) oltre 1 persone in più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PUNTI 1</b> |
|            | b) oltre 2 persone in più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PUNTI 2</b> |
|            | c) oltre 3 persone in più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PUNTI 3</b> |
| <b>a12</b> | richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PUNTI 1</b> |
| <b>a13</b> | richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombrò o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PUNTI 6</b> |
| <b>a14</b> | richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.<br>Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014) come di seguito riportato:<br><i>Art. 2 D.M. 14 Maggio 2014 - Criterio di definizione di morosità incolpevole</i><br><i>1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a</i> | <b>PUNTI 6</b> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            | <p><i>provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.</i></p> <p><i>2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• perdita del lavoro per licenziamento;</i></li> <li><i>• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;</i></li> <li><i>• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;</i></li> <li><i>• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;</i></li> <li><i>• cessazioni di attività libero-professionali o d'impresе registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;</i></li> <li><i>• malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.</i></li> </ul> |                |
| <b>a15</b> | <p>richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2014 (vedi requisiti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3 comma 1.5)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PUNTI 1</b> |

2. Non sono cumulabili i punteggi:

- o a4) con a6)
- o a9) con a10);
- o a14 con a15)
- o a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.
4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 13 della L.R. n. 10/2014.

## Art. 6 - PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.
2. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42 della legge regionale n.10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente.
3. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta motivata di cui al punto precedente, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla medesima Commissione Provinciale.

4. La Commissione Provinciale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
5. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune da notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.
6. PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO IL CONCORRENTE DEVE DICHIARARE, NELL'APPOSITO MODELLO DI DOMANDA, DI TROVARSI IN UNA O PIÙ CONDIZIONI INDICATE E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO.
7. Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Melissano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di 3 giorni.
8. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.
9. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio pubblico a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

#### Art. 7 - ACCERTAMENTO DEL REDDITO

1. Il reddito di cui al precedente articolo 3, comma 1.5, è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare.
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla pubblicazione della graduatoria si procederà all'annullamento dell'assegnazione e si modificherà in conseguenza la graduatoria.
3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.
4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al precedente punto 3 comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

#### Art. 8 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.
2. **Il mutamento dei requisiti di cui alle lettere da a1) ad a8), di cui al precedente art. 5, fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla posizione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.**
3. Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014.
4. Il Comune e l'ARCA Puglia Sud Salento possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 10/2014.

**Art. 9 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO**

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente del Comune.
2. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45.
3. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
  - a. 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
  - b. 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
  - c. 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
  - d. 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
  - e. 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
5. La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente e l'eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

**Art. 10 – SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI**

1. ARCA Sud Salento Puglia è tenuta a comunicare al Comune di Melissano l'elenco degli alloggi da assegnare nel territorio di competenza, nonché gli alloggi che si rendessero disponibili per la riassegnazione.
2. Il Comune, d'intesa con l'Ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al punto precedente, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
3. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo "*standard abitativo*" di cui al precedente articolo 9, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
4. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.
5. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui al precedente articolo 9, comma 3, nonché all'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014, salva la deroga prima descritta.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio ad essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.
7. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
8. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
9. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'Ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.
10. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il

termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L. R. n.10/2014.

11. La Giunta Regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della legge regionale n.10/2014. Qualora la Giunta Regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'Ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.
12. Il contratto tipo contiene:
  - a. il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
  - b. i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
  - c. le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
  - d. le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
  - e. l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
  - f. l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
  - g. le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
  - h. le norme che regolano la mobilità.

## **Art. 11 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE**

1. E' facoltà del Comune di Melissano pubblicare bandi integrativi nell'arco del biennio di validità della graduatoria, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10/2014.

## **Art. 12 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
  - a. non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della LR 10/2014 e ss.mm.ii.;
  - b. abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
  - c. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
  - d. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
  - e. perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della LR 10/2014 e ss.mm.ii.;
  - f. fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.
2. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.
3. Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
4. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

**Art. 13 - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

1. Tutte le dichiarazioni richieste:
  - a. sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante;
  - b. devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
  - c. devono essere corredate dall'indirizzo del richiedente, dove gli Enti possono inviare richieste e comunicazioni;
  - d. devono essere sottoscritte dal richiedente;
2. ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
4. informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (artt. 11 e. 13 del decreto n.196 del 30/06/2003): Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.n.196 del 30/06/2003 e del GDPR (*General Data Protection Regulation*), ufficialmente Regolamento (UE) n. 2016/679, s'informa che i dati personali saranno raccolti dagli Enti competenti con l'utilizzo della procedura informatica e trattati unicamente per le finalità connesse al bando. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità. Il concorrente, ai sensi dell'art.7 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore competente;
5. il presente bando può essere impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinanzi al TAR Puglia - Sezione di Lecce.

**Art. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La graduatoria definitiva, che sarà formulata a seguito del presente bando, sostituirà ogni altra graduatoria eventualmente ancora vigente.
2. Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio di E.R.P. prima del presente bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva scaturente dalla presente procedura.
3. Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nelle graduatorie precedenti, vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di riprodurre apposita istanza di partecipazione al bando.
4. Coloro che non ripresenteranno la domanda saranno considerati "rinunciatori".

**Art. 15 – NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii..

**Art. 16 – ULTERIORI INFORMAZIONI**

1. Responsabile del Procedimento: Dott. Tommaso Manco, Responsabile I Settore - AA.II., Legali, Servizi Sociali e SUAP
2. Funzionario referente per richiesta informazioni: Dott. Matteo Rizzo - Ufficio Servizi Sociali  
tel.: 0833 586209 / 0833 586227 – e-mail: [infosociali@comune.melissano.le.it](mailto:infosociali@comune.melissano.le.it)  
PEC: [prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it](mailto:prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it)

Melissano (LE), 08/07/2026

**IL RESPONSABILE DEL I SETTORE**

*Dott. Tommaso Manco*

ARCA SUD SALENTO - Cod. Amm. iacpp\_0 - Prot. n. 0007985 del 09/07/2026 14:00 - ARRIVO